CAMERA DEI DEPUTATI N. 6446-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

presentata alla Presidenza il 22 ottobre 1999

(Relatore: **PARENTI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 12 ottobre 1999 (v. stampato Senato n. 4209)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(D'ALEMA)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(JERVOLINO RUSSO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(DILIBERTO)

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1999, n. 317, recante disposizioni urgenti a tutela delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 13 ottobre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge in esame è diretto a convertire in legge il decreto-legge n. 317 del 1999, recante disposizioni in materia di tutela delle vittime di richieste estorsive

1. *Ambito dell'intervento normativo.*

Il decreto legge è stato emanato al fine di colmare il vuoto normativo che si sarebbe verificato il 14 settembre, allo scadere del centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge n. 44 del 1999, qualora, entro tale data, non fosse stato emanato, ai sensi dell'articolo 25 della stessa legge, il regolamento attuativo. La legge n. 44 demanda infatti a disposizioni attuative di natura regolamentare la disciplina di taluni istituti ivi contemplati e delle procedure per la fruizione loro, stabilendo che a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale regolamento, e comunque non oltre il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge stessa, sia abrogato il complesso delle norme, che attualmente disciplinano la materia non piú compatibili con il nuovo regime. Tuttavia, lo strumento regolamentare é ancora in corso di definizione, per cui non è stata possibile l'entrata in vigore del medesimo entro i termini previsti per legge. Questi sono scaduti il 18 settembre. Quindi, con lo scadere dei centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge, è venuta a cessare l'efficacia delle vigenti disposizioni in materia di elargizione alle vittime delle richieste estorsive, creandosi un vuoto normativo, i cui effetti pregiudizievoli sarebbero patiti proprio dalle categorie protette dalla legge n. 44.

Il Governo, quindi, ha ritenuto di adottatare il decreto-legge in esame, con cui vengono proposte talune puntuali modifiche ed integrazioni che consentono di superare, nelle more dell'adozione dei richiamati strumenti attuativi, il rischio di un possibile vuoto normativo.

Il decreto, modificato dal Senato, era originariamente costituito, nella sua parte sostanziale, da un unico articolo, composto da tre commi. Il Senato ha apportato delle modifiche aggiungendovi ulteriori disposizioni, che sono andate ad incidere sostanzialmente sulla normativa di cui alla legge n. 44, modificate poi in parte dalla Commissione, per ragioni di chiarezza normativa.

All'articolo 1, comma 1, che modifica l'articolo 19 della legge n. 44, è stata introdotta una disposizione che, ai fini della costituzione del Comitato previsto dalla medesima legge, consente di utilizzare, relativamente alla nomina dei rappresentanti delle associazioni od organizzazioni attive nel settore dell'antiracket, gli elenchi di queste già istituiti presso le prefetture ai sensi della previgente normativa, qualora al momento della costituzione del predetto organo non sia ancora entrato in vigore il nuovo decreto concernente le modalità di iscrizione e tenuta dei citati elenchi. Si tratta quindi di una norma tampone, finalizzata ad evitare vuoti normativi nell'eventalità che la disciplina di dettaglio non sia emanata nei tempi dovuti.

Il Senato ha premesso a tale comma una modifica dell'articolo 12 della legge n. 44 del 1999, secondo cui l'elargizione, alle vittime delle richieste estorsive, non è ammessa quando il danno sia stato oggetto di precedente risarcimento o rimborso, a qualunque titolo, da parte di altre amministrazioni pubbliche.

La modifica di maggiore portata introdotta dal Senato è sicuramente quella prevista dal comma 1-*bis* dell'articolo 1, che la Commissione ha a sua volta modificato. Il testo approvato dal Senato stabilisce, in relazione ad eventi dannosi denunciati o accertati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, che la domanda di elargizione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla predetta data. Il termine è di un anno, nell'ipotesi in cui siano decorsi o

abbiano iniziato a decorrere i termini previsti dall'articolo 13, comma 4.

Il Senato ha poi modificato il comma 2 dell'articolo 1, che introduce una disposizione transitoria, integrativa dell'articolo 24 della legge n. 44, concernente le funzioni del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, stabilendo un ulteriore limite temporale rispetto a quello previsto dal decreto. Si ricorda che con il decreto del Presidente della Repubblica del 16 agosto 1999 si é proceduto, ai sensi dell'articolo 19 della legge n.44, alla nomina del citato organo il quale, tuttavia, tardando la formalizzazione dell'atto regolamentare che disciplina compiutamente le funzioni e le procedure cui lo stesso é preposto, non è legittimato ad assolvere i compiti stabiliti dalla normativa attualmente vigente. Pertanto si è ritenuto di precisare, con norma espressa, che fino all'entrata in vigore del regolamento attuativo della legge 23 febbraio 1999, n. 44, il Commissario opera – nel settore del contrasto dell'usura – secondo le modalità sancite dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, avvalendosi degli organi costituiti ai sensi della medesima, in ció sostituendosi nei compiti già esercitati dal Commissario straordinario del Governo, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il comma 3, così come modificato dal Senato, modifica l'articolo 25 della legge n. 44 del 1999, sostituendo il termine di centottanta giorni, previsto per l'abrogazione dell'attuale disciplina in materia di elargizioni alle vittime delle richieste estorsive, con quello di trecentocinquanta giorni dalla entrata in vigore della legge. Il testo originario del decreto-legge sopprimeva invece il termine di centottanta giorni,per cui l'abrogazione delle predette disposizioni restava collegata alla data di entrata in vigore del regolamento attuativo. La disposizione è diretta ad evitare vuoti normativi suscettibili di bloccare il sistema di erogazione dei benefici alle categorie interessate.

2. *Istruttoria legislativa svolta e testo della Commissione.*

La Commissione ha inteso mantenere l'impostazione del testo trasmesso dal Senato – apportandovi tuttavia alcune modifiche al fine di completarne la disciplina e chiarire la portata di alcune disposizioni – sul quale la I Commissione, la V Commissione ed il Comitato per la legislazione hanno espresso parere favorevole.

La Commissione Giustizia ha ritenuto di modificare in due parti il testo approvato dal Senato.

In primo luogo, si è aggiunto un ulteriore comma all'articolo 16 della legge n. 44 del 1999, prevedendo che l'elargizione è revocata in tutto o in parte se, dopo l'elargizione stessa, vengono effettuati, per il medesimo danno, risarcimenti o rimborsi a qualunque titolo ad opera di imprese assicuratrici o amministrazioni pubbliche. Si tratta di una modifica strettamente connessa a quella introdotta dal Senato relativa all'articolo 12 della legge n.44 del 1999.

È stato poi sostituito il comma 1-*bis* dell'articolo 1, introdotto dal Senato, nella parte in cui si stabilisce che la domanda di elargizione, in determinate ipotesi, deve essere presentata entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Si è ritenuto che tale disposizione avrebbe pregiudicato le aspettative delle categorie tutelate dalla legge, rendendo di fatto impossibile rispettare il termine di decadenza per la presentazione della domanda. Considerato, infatti, che la norma introdotta dal Senato modifica direttamente la legge n. 44, il *dies a quo*, previsto da tale norma, deve essere considerato necessa riamente quello dell'entrata in vigore della stessa legge n. 44 rendendo di fatto impossibile il rispetto del termine stesso, in quanto andrebbe a scadere nel mese di novembre. Per evitare tale rischio, la Commissione ha modificato la disposizione introdotta dal Senato spostando il termine alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Sono state poi apportate ulteriori modifiche all'articolo 24 della legge n. 44, che sono conseguenziali alla modifica del comma 1 del medesimo articolo.

Tiziana PARENTI, *Relatore.*

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il progetto di legge n. 6446;

rilevato che il contenuto del provvedimento appare sostanzialmente omogenio, pur destando perplessità l'introduzione nell'articolo 1, del comma 01, vale a dire di una disposizione che non appare coerente con le finalità complessive che gli interventi contenuti nel testo mirano a realizzare;

considerato che l'osservanza dei termini previsti dalla legge per l'emanazione della normativa secondaria appare esigenza primaria rispetto ad obiettivi di corretta e razionale legislazione e che il decreto-legge in questione, peraltro, correttamente formulato in termini di novellazione della disciplina esistente recata dalla legge n. 44 del 1999, non appare coerente con la suddetta esigenza in quanto modifica i termini previsti originariamente dalla legge stessa per l'emanazione della normativa secondaria di attuazione;

constatato che quando si interviene in materia di termini, prevedendone il differimento, appare opportuna una valutazione sia della congruità della nuova previsione indirizzi di politica legislativa tendenti a perseguire l'obiettivo della riunificazione in un unico *corpus* normativo delle disposizioni che disciplinano una stessa materia;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il decreto-legge 13 settembre 1999, n. 317, recante disposizioni urgenti a tutela delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.	*Identico.*
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*	

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13 SETTEMBRE 1999, N. 317

All'articolo 1:

al comma 1 è premesso il seguente:

« 01. All'articolo 12 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la rubrica è sostituita dalla seguente: *"Copertura assicurativa e casi di esclusione"* e dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. L'elargizione non è ammessa per la parte in cui il medesimo danno sia stato oggetto di precedente risarcimento o rimborso a qualunque titolo da parte di altre amministrazioni pubbliche." »;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. All'articolo 24 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La domanda di elargizione, fermo quanto previsto dall'articolo 2, in relazione ad eventi dannosi denunciati o accertati in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla predetta data. Il termine è di un anno da tale data, nell'ipotesi in cui siano decorsi o abbiano iniziato a decorrere i termini previsti dall'articolo 13, comma 4." »;

TESTO DELLA COMMISSIONE

—

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13 SETTEMBRE 1999, N. 317

All'articolo 1:

al comma 1 ***sono premessi i seguenti:***

« 01. *Identico.*

02. All'articolo 16 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. L'elargizione è revocata in tutto o in parte se, dopo l'elargizione stessa, vengono effettuati, per il medesimo danno, risarcimenti o rimborsi a qualunque titolo ad opera di imprese assicuratrici o amministrazioni pubbliche" »;

dopo il comma 1 ***sono inseriti i seguenti:***

« 1-*bis*. *Identico:*

"*1.* La domanda di elargizione, fermo quanto previsto dall'articolo 2, può essere presentata in relazione ad eventi dannosi denunciati o accertati in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

al comma 2, capoverso 3-bis, *dopo le parole:* « dall'articolo 21 » *sono inserite le seguenti:* « e comunque non oltre il trecentocinquantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« *3.* All'articolo 25, commi 1 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la parola "centottantesimo" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantesimo" ».

(segue: testo della Commissione)

1-*ter*. All'articolo 24 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, al comma 3, sono soppresse le parole: "entro il medesimo termine previsto dal comma 1".

1-*quater*. La domanda di elargizione di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, come sostituito dal comma 1-*bis* del presente articolo, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il termine è di un anno da tale data, nell'ipotesi in cui siano decorsi o abbiano iniziato a decorrere i termini previsti dall'articolo 13, comma 4, della legge 23 febbraio 1999, n. 44.

1-*quinquies*. Il termine di ripresentazione della domanda di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, come modificato dal comma 1-*ter* del presente articolo, è di duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

identico;

identico.

Decreto-legge 13 settembre 1999, n. 317, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 216 del 14 settembre 1999.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

—

Disposizioni urgenti a tutela delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 febbraio 1999, n. 44;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 agosto 1999 con il quale è stato nominato, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, il commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura;

Visto l'articolo 25 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, il quale dispone che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 della medesima legge e, comunque, non oltre il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge stessa, sia abrogato il complesso di disposizioni attualmente vigenti concernenti il Fondo per il sostegno delle vittime delle richieste estorsive, incompatibili con la nuova disciplina;

Considerato che la formalizzazione del regolamento di cui all'articolo 21 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, non ancora conclusa, interverrà in tempi successivi alla scadenza del predetto termine di abrogazione della vigente disciplina;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate a consentire, nelle more della piena attuazione della nuova disciplina, la vigenza delle pregresse disposizioni in materia di tutela delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura, escludendo così la determinazione di un vuoto normativo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

—

(segue: testo del decreto-legge)

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. All'articolo 19, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

« *d)* da tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2, ovvero, nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al medesimo articolo, iscritte nell'elenco istituito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 7 settembre 1994, n. 614. I membri sono nominati ogni due anni dal Ministro dell'interno, assicurando la rotazione tra le diverse associazioni od organizzazioni, su indicazione delle medesime; ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 1.

01. All'articolo 12 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la rubrica è sostituita dalla seguente: « *Copertura assicurativa e casi di esclusione* » e dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1*-bis. L'elargizione non è ammessa per la parte in cui il medesimo danno sia stato oggetto di precedente risarcimento o rimborso a qualunque titolo da parte di altre amministrazioni pubbliche ».

02. All'articolo 16 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. L'elargizione è revocata in tutto o in parte se, dopo l'elargizione stessa, vengono effettuati, per il medesimo danno, risarcimenti o rimborsi a qualunque titolo ad opera di imprese assicuratrici o amministrazioni pubbliche ».

1. *Identico.*

1-*bis*. All'articolo 24 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La domanda di elargizione, fermo quanto previsto dall'articolo 2, può essere presentata in relazione ad eventi dannosi denunciati o accertati in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ».

1-*ter*. All'articolo 24 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, al comma 3, sono soppresse le parole: « entro il medesimo termine previsto dal comma 1 ».

1-*quater*. La domanda di elargizione di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, come sostituito dal comma 1-*bis* del presente articolo, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della

(segue: testo del decreto-legge)

2. All'articolo 24 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 21, il Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nominato ai sensi dell'articolo 19, opera con i poteri e secondo le modalità previste dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, e si avvale, per le finalità di cui alla medesima legge, del Comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni. ».

3. All'articolo 25, commi 1 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, le parole: « e comunque non oltre il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, » sono soppresse.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1999.

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei ministri.*
JERVOLINO RUSSO, *Ministro dell'interno.*
DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia.*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

legge di conversione del presente decreto. Il termine è di un anno da tale data, nell'ipotesi in cui siano decorsi o abbiano iniziato a decorrere i termini previsti dall'articolo 13, comma 4, della legge 23 febbraio 1999, n. 44.

1-*quinquies*. Il termine di ripresentazione della domanda di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, come modificato dal comma 1-*ter* del presente articolo, è di duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. *Identico:*

« 3-*bis*. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 21 **e comunque non oltre il trecentocinquantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge,** il Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nominato ai sensi dell'articolo 19, opera con i poteri e secondo le modalità previste dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, e si avvale, per le finalità di cui alla medesima legge, del Comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni. ».

3. All'articolo 25, commi 1 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, **la parola: « centottantesimo » è sostituita dalla seguente: « trecentocinquantesimo ».**

DDL13-6446A
Lire 500